



PROVINCIA DI MANTOVA

DECRETO PRESIDENZIALE N° 146 DEL ° 19/11/2020

OGGETTO:

APPROVAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 16, COMMA 7 L.R. LOMBARDIA N.3/2009, DELLE TARIFFE A CARICO DEI RICHIEDENTI L'INTERVENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI E DEFINIZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

IL PRESIDENTE

Assistito dal Segretario Generale Dr.Maurizio Sacchi

DECISIONE

Si approvano, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16, comma 7 della L.R. Lombardia 04.03.2009 n. 3, le tariffe poste a carico dei promotori delle espropriazioni per l'intervento della Commissione Provinciale Espropri. Si definiscono, inoltre, le linee guida per la presentazione delle istanze alla Commissione medesima.

CONTESTO DI RIFERIMENTO

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 41 del D.P.R. n. 327/2001 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di pubblica utilità*" e dell'art. 16 della L.R. Lombardia n. 3/2009 "*Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità*", è istituita in ogni Provincia la Commissione Provinciale Espropri, cui competono le seguenti funzioni:

- ✓ la determinazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, del valore agricolo medio dei terreni agricoli;
- ✓ la determinazione delle indennità (di esproprio, di occupazione temporanea, di retrocessione) di secondo grado;
- ✓ l'espressione del parere in ordine alla determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione.

Con D.C.P. n. 48 del 26.11.2010 è stato approvato il regolamento della Commissione Provinciale Espropri di Mantova che, conformemente alle disposizioni sopra richiamate, ne

ha fissato la sede presso la sede della Provincia demandando le funzioni di segreteria all'ufficio espropri dell'Ente. Ai sensi dell'art. 41 citato, la Commissione è nominata dal Presidente della Provincia ed è presieduta dallo stesso o da un suo delegato.

Con Decreto Presidenziale n. 5 del 14.03.2017 e ss.mm.ii. sono stati nominati i componenti della Commissione attualmente in carica.

L'art. 16, comma 7 della L.R. Lombardia 04.03.2009 n. 3, recante "Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità", dispone che il promotore dell'espropriazione, che ha richiesto l'intervento della commissione, rimborsa alla Provincia le spese sostenute, secondo le tariffe approvate dalla Provincia in conformità ai criteri stabiliti con provvedimento della Giunta regionale.

L'art. 7 del Regolamento della Commissione Provinciale Espropri dispone che le spese di funzionamento della Commissione, tra cui quelle per la corresponsione del gettone di presenza spettante ai membri, sono assicurate:

- ✓ tramite un contributo annuo erogato dalla Regione Lombardia a norma dell'art. 16, comma 6 della L.R. 4 marzo 2009, n. 3 secondo la misura, i criteri e le modalità stabiliti d'intesa con le Province;
- ✓ tramite i rimborsi versati dai promotori dell'espropriazione, diversi dalla Provincia di Mantova, a norma dell'art. 16, comma 7 della L.R. 4 marzo 2009, n. 3, secondo le tariffe approvate con apposita deliberazione della Giunta Provinciale in conformità ai criteri stabiliti con provvedimento della Giunta Regionale;
- ✓ tramite apposito stanziamento di bilancio della Provincia di Mantova.

Per le Province lombarde, le spese per il funzionamento della Commissione erano garantite, a decorrere dal 01.01.2002, da apposito contributo regionale. Detto contributo, pari ad €. 5.164,00 per la Provincia di Mantova, non risulta più versato da Regione Lombardia a decorrere dall'entrata in vigore della L. 56/2014 di riordino delle Province e, attualmente, sia nell'Intesa per le funzioni regionali delegate del dicembre 2015 valida per il periodo 2016-2018, sia in quella del luglio 2019, valida per il periodo 2019-2021, non sussistono disposizioni specifiche in merito all'erogazione di tale contributo.

Peraltro, già in data 19.10.2010 n. 64353/10 P.G. l'ufficio espropri dell'Ente aveva comunicato alla Regione Lombardia l'intenzione di introdurre le tariffe, invitando, a tal fine, la Regione Lombardia a definire i criteri di cui al citato art. 16, comma 7 L.R. n. 3/2009. Detti criteri, tuttavia, non risultano ad oggi definiti.

Frequentemente, inoltre, le istanze rivolte alla Commissione Espropri giungono incomplete se non, addirittura, prive dei documenti e dei dati essenziali a consentire alla Commissione medesima il corretto, tempestivo ed efficace svolgimento dei compiti che le sono propri.

ISTRUTTORIA

La Commissione espropri, chiamata a formulare una proposta per la determinazione degli oneri istruttori, nelle sedute del 23.06.2020 e del 06.11.2020, ha proposto di stabilire un contributo fisso a titolo di diritti di istruttoria da versare all'atto di presentazione della richiesta ed un contributo variabile in ragione del grado di complessità della stima (basso - alto), come definito, motivatamente, dalla Commissione al termine delle operazioni di stima/parere. Trattandosi di un rimborso forfettario appare necessario riferirlo a criteri estremamente semplificati di valutazione dell'onerosità dell'attività istruttoria richiesta, individuando appunto due livelli di onerosità, in corrispondenza dei quali vengono stabiliti un valore minimo ed un valore massimo della somma dovuta a titolo di rimborso.

L'ufficio espropri dell'Ente, recependo le indicazioni della Commissione espropri ha definito come di seguito i due livelli di onerosità:

Livello di complessità basso: materiale fornito completo, aree di ridotta superficie, con destinazione urbanistica univoca, unicità della coltura in atto, assenza di edifici, costruzioni, fabbricati, assenza di particolari vincoli, tempo massimo impiegato di due sedute, senza necessità di sopralluoghi e di approfondimenti

Livello di complessità alto: materiale fornito incompleto, aree di notevole superficie con pluralità di particelle catastali, con destinazioni urbanistiche diverse, pluralità di colture in atto, presenza di edifici, costruzioni, fabbricati, presenza di particolari vincoli, tempo impiegato maggiore di quattro sedute, necessità di trasferte, audizioni, sopralluoghi e di approfondimenti complessi, necessità di valutare danni da sconfigurazione della proprietà.

Pertanto si ritiene congruo stabilire un importo fisso di € 150,00 a titolo di diritti di istruttoria, da versare a cura del promotore dell'espropriazione all'atto della presentazione dell'istanza, ed un importo variabile, determinato in funzione del grado di complessità della stima, da corrispondere a cura del promotore dell'espropriazione prima dell'invio del provvedimento finale della Commissione. A tal fine si farà riferimento a due livelli di complessità, per ciascuno dei quali viene individuato un intervallo di valori tra una tariffa minima ed una tariffa massima, all'interno del quale la Commissione, al termine delle operazioni di stima, stabilirà motivatamente l'importo da corrispondere, come indicato nella seguente tabella:

| Livello di complessità | Tariffa |
|--|----------------------------|
| Livello di complessità basso (materiale fornito completo, aree di ridotta superficie, con destinazione urbanistica univoca, unicità della coltura in atto, assenza di edifici, costruzioni, fabbricati, assenza di particolari vincoli, tempo massimo impiegato di due sedute, senza necessità di sopralluoghi e di approfondimenti) | da € 500,00 a € 1.000,00 |
| Livello di complessità alto (materiale fornito incompleto, aree di notevole superficie con pluralità di particelle catastali, con destinazioni urbanistiche diverse, pluralità di colture in atto, presenza di edifici, costruzioni, fabbricati, presenza di particolari vincoli, tempo impiegato maggiore di quattro sedute, necessità di trasferte, audizioni, sopralluoghi e di approfondimenti complessi, necessità di valutare danni da sconfigurazione della proprietà) | da € 1.000,00 a € 1.500,00 |

Quanto alla documentazione indispensabile per la redazione delle stime definitive o per la formulazione di pareri, l'ufficio espropri ha recepito le indicazioni formulate dalla Commissione nelle sedute del 23.06.2020 e del 06.11.2020.

La Commissione ha individuato i seguenti documenti:

1. Copia delle Deliberazioni/Decreti di:
 - ✓ determinazione dell'indennità provvisoria
 - ✓ occupazione d'urgenza, nel caso sia prevista
2. Piano particellare d'esproprio/asservimento, completo di dati anagrafici degli espropriandi, identificazione catastale degli immobili, indicazione della superficie da occupare e/o da espropriare e dell'indennità provvisoria offerta;
3. Visure e mappe catastali dei terreni oggetto di stima;
4. Eventuali osservazioni o relazioni degli espropriandi;
5. Provvedimento dell'Autorità espropriante di risposta alle eventuali osservazioni;
6. Certificato di destinazione urbanistica precedente al vincolo espropriativo;
7. Estratto P.R.G. o P.G.T. (anteriore all'apposizione del vincolo di esproprio)
8. Norme Tecniche di Attuazione il cui articolato riferisce all'area in esproprio
9. Destinazione d'uso effettiva dell'area oggetto di stima
10. Indici volumetrici riferiti all'area oggetto di stima
11. Individuazione satellitare dell'area oggetto di stima
12. Tabella oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e standard, solo in caso di stima relativa ad aree edificabili
13. Delibera di approvazione dei valori dei terreni ai fini I.M.U. e documentazione a supporto (relazione di stima), solo in caso di stima relativa ad aree edificabili;
14. copia dei verbali di stato di consistenza, se esistenti, recanti la descrizione degli immobili, corredati con fotografie, con indicazione dell'eventuale utilizzo dei terreni a scopi agricoli;
15. Relazione tecnica ed estimativa, se disponibile;

L'ufficio espropri dell'Ente ha predisposto l'allegata modulistica per la presentazione delle istanze alla Commissione espropri.

DATO ATTO che la struttura tecnica competente a proporre il presente Decreto ha verificato che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, in capo al responsabile del procedimento, all'istruttore e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali (art.6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall'art.1 comma 41 della L.190/2012").

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Si ritiene necessario, nelle more della definizione da parte della Regione Lombardia dei criteri per la determinazione delle tariffe, determinare l'ammontare delle tariffe relative agli

oneri istruttori da versare, a cura dei promotori delle espropriazioni, all'atto della presentazione delle istanze alla Commissione Espropri, sia allo scopo di finanziarne i costi di funzionamento, sia allo scopo di stigmatizzare l'importanza delle funzioni e dell'attività svolte della medesima.

PRESO ATTO, inoltre, che, frequentemente, le istanze alla Commissione Espropri giungono incomplete per non dire prive degli elementi essenziali, risulta necessario definire un modulo per la presentazione delle istanze, recante l'elenco della documentazione e degli elaborati la cui conoscenza da parte della Commissione è indispensabile per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

RIFERIMENTI NORMATIVI E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA

RICHIAMATO:

- ✓ Legge 7 aprile 2014 n. 56, intitolata "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni*", articolo 1, comma 54, lettera a), in cui si dispone che "[...] Sono organi delle Province esclusivamente: il Presidente della Provincia, il Consiglio Provinciale, l'assemblea dei Sindaci";
- ✓ Legge 7 aprile 2014 n. 56, intitolata "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni*", articolo 1, comma 55 primo periodo, in cui si dispone che "[...] Il Presidente della Provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il Consiglio Provinciale e l'assemblea dei Sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti ed esercita tutte le altre funzioni previste nello statuto";
- ✓ art. 33 comma 4 del vigente statuto provinciale intitolato "il Presidente della Provincia";
- ✓ art. 15 della L. 241/1990 "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*" denominato "*Accordi tra Pubbliche Amministrazioni*";
- ✓ D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali - art. 49 "*Pareri dei Responsabili dei Servizi*";
- ✓ D.P.R. n. 327/2001 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di pubblica utilità*";
- ✓ L.R. Lombardia n. 3/2009 "*Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità*";

VISTO:

- ✓ Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 56 del 17/12/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2020 -2022;
- ✓ Decreto Presidenziale n. 142 del 20.12.2019 avente ad oggetto "art. 169 del D.Lgs. 267/2000 Piano Esecutivo di gestione 2020/2022 – Parte Finanziaria – Approvazione e Assegnazione delle risorse";
- ✓ art.107 del Decreto Legislativo n. 267/2000 intitolato "*Funzioni e responsabilità della Dirigenza*";
- ✓ Regolamento della Commissione Provinciale Espropri di Mantova approvato con D.C.P. n. 48 del 26.11.2010;
- ✓ Atto Prot. n. 2020/50302 del 08.10.2020 di attribuzione all'Ing. Antonio Covino dell'incarico dirigenziale sull'Area denominata "Lavori Pubblici e Trasporti";
- ✓ Provvedimento dirigenziale 20.05.2019 prot. n. 29582, di attribuzione al Dr. Andrea Flora di incarico sulla posizione organizzativa denominata "Servizio Unico Espropri, Concessioni e Pubblicità stradali, Autoparco";

PARERI

VISTO il parere sulla regolarità istruttoria, espresso dal Responsabile del Servizio unico espropri, concessioni e pubblicità stradali, autoparco Dr.Andrea Flora, in base al provvedimento n 29582 del 20/05/2019.

ACQUISITO gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, intitolato "Pareri dei Responsabili dei Servizi" (approvato con D. Lgs.18.08.2000 n° 267), da:

- ✓ Dirigente Responsabile dell'Area LL.PP.TT., Ing. Antonio Covino, che attesta la regolarità tecnica;
- ✓ Dirigente Responsabile dell'Area Programmazione Economico Finanziaria, Dr.ssa Camilla Arduini, che attesta la regolarità contabile.

Tutto ciò premesso

DECRETA

1.DI APPROVARE, per le motivazioni espone in premessa, con decorrenza dal 01.01.2021, le tariffe relative alle spese di istruttoria per l'intervento della Commissione provinciale espropri nella misura indicata nell'allegato prospetto, allegato "A", costituente parte integrante e sostanziale del presente Decreto, dando atto che dette tariffe trovano applicazione sia in caso di richiesta di determinazione dell'indennità di esproprio/asservimento/occupazione temporanea sia in caso di richiesta di parere ex art. 20, comma 3 D.P.R. n. 327/2001.

2.DI DARE ATTO che le entrate derivanti dal versamento delle tariffe suddette saranno introitate sul cap. 3506 del bilancio dell'Ente e verranno utilizzate per assicurare le spese di funzionamento della Commissione, tra cui quelle per la corresponsione del gettone di presenza spettante ai membri, secondo quanto stabilito dall'art. 16, comma 7 della L.R. Lombardia 04.03.2009 n. 3 e dall'art. 7 del Regolamento della Commissione Provinciale Espropri.

3.DI APPROVARE l'allegato fac-simile di istanza da inoltrare alla Commissione espropri, allegato "B", recante l'elenco della documentazione necessaria.

4.DI DARE ATTO che il responsabile del Servizio espropri provvederà a compiere tutti gli atti conseguenti ed attuativi del presente decreto.

5.DI PRECISARE che il presente Decreto non comporta impegni finanziari.

6.DI DARE ATTO, infine, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni o, in alternativa, può presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo pretorio.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
Maurizio Sacchi

IL PRESIDENTE
Beniamino Morselli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e successive modifiche e integrazioni